



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

sent 777/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in
funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. /17 R.G. vertente tra:

: srl (Avv. D. Nacci),

- OPPONENTE -

E

Equitalia Servizi di Riscossione spa

- OPPOSTO contumace -

All'odierna udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. parte attrice ha concluso come
da separato verbale e la causa viene decisa mediante lettura della presente sentenza.

- FATTO E DIRITTO -

Con l'atto introduttivo del giudizio l : srl ha spiegato opposizione avverso
la cartella di pagamento n. emessa dall'Equitalia Servizi di
Riscossione spa per la somma complessiva di € 67.257,38 che si riferisce a quanto dovuto
alla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale spa a seguito di surroga di

MP

quest'ultima nel credito originariamente in capo alla Banca _____ spa, derivante dal finanziamento di € 200.000,00 erogato in favore dell'opponente ed assistito da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI, istituito dalla l. 662/1996 e gestito dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale spa.

L'opponente lamenta principalmente la nullità della cartella per carenza assoluta di potere in capo all'agente della riscossione.

Con ordinanza del 24.10.2017 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella gravata.

L'opposizione va accolta per quanto di ragione.

L'art. 9 co. 5 d.lgs. n. 123/1998 prevede che *“Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ...”* e che *“Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”*.

La cartella esattoriale azionata si fonda sull'inadempimento dell'impresa finanziata all'obbligo restitutorio delle somme mutate alla banca finanziatrice e non sulla revoca del finanziamento per specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo, come richiesto espressamente dall'art. 9, co. 5. Dunque, la richiesta di pagamento portata dalla cartella si colloca su un piano diverso dalla revoca del beneficio e cioè sull'inadempimento dell'impresa finanziata che non è stata in grado di restituire alle scadenze previste le somme ricevute. In tale ipotesi si è di fronte ad un inadempimento all'obbligazione restitutoria del finanziamento che non consente un provvedimento amministrativo di revoca del beneficio, sicché chi ha erogato il prestito o fornito la garanzia escussa, dovrà

agire per il recupero delle somme dovute avvalendosi delle ordinarie tutele processual-civilistiche.

Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo ex d.m. 55/2014 sulla base dei parametri minimi per le cause di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità della cartella di pagamento n. _____ emessa dall'Equitalia Servizi di Riscossione spa;
- 2) condanna Equitalia Servizi di Riscossione spa al pagamento delle spese processuali in favore dell' _____ : srl che liquida in complessivi euro 4.790,00, di cui euro per esborsi 790,00 ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%.

Così deciso in Bari, il 21.2.2019.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(dott.ssa Maria Rosalia SILVESTRO)

IL GIUDICE
dott. Michele De Palma

